



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1975

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA ELENA IACUSSO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13262 del 18 settembre 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Elena Iacusso, nata a Genova (GE) il 18 agosto 1964; successivamente cancellata con delibera Consob n. 16679 dell'11 novembre 2008 e nuovamente iscritta con delibera OCF n. 586 del 29 maggio 2014;

VISTA la nota del 9 marzo 2020 (prot. n. 18128 di pari data) con cui Unicredit S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte irregolarità da parte della Sig.ra Elena Iacusso, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive comunicazioni trasmesse con note del 22 marzo (prot. nn. 21671, 21674, 21682, 21688, 21694, 21697, 21758, 21761, 21765, 21768, 21769, 21771, 21772, 21773, 21775 di pari data e prot. nn. 22052, 22054, 22056, 22058, 22059, 22060, 22061, 22064, 22065, 22066 del 23 marzo 2021), 14 maggio (prot. n. 35303 di pari data), 10 giugno (prot. n. 41181 di pari data) e 5 novembre 2021 (prot. nn. 73996 e 73997 di pari data) con cui il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato della consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 21 giugno, 1° luglio e 12 luglio 2021 (rispettivamente prot. nn. 43582, 45828 e 47807 di pari date) con cui anche alcuni investitori provvedevano a trasmettere informazioni in merito all'operato della consulente;

VISTA la nota del 31 gennaio 2022 (prot. n. 5747/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Elena Iacusso, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza dei canoni di correttezza, diligenza e trasparenza e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver contraffatto la firma della clientela;
- art. 159, comma 4, per non avere rispettato gli obblighi identificativi della clientela;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalla consulente con nota del 23 febbraio 2022 (prot. n. 13486 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Elena Iacusso, svoltasi in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in data 10 marzo 2022, in accoglimento della richiesta formulata dalla consulente con la predetta nota del 23 febbraio 2022, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con comunicazione del 2 marzo 2022 (prot. n. 15254 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla consulente con nota del 20 giugno 2022 (prot. n. 40918/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla consulente con nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 44983 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Elena Iacusso le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
 - la contraffazione della firma - ancorché riferibile ad una pluralità di clienti in circostanze non episodiche - è stata realizzata dalla consulente al fine di andare incontro alle specifiche esigenze della clientela in peculiari circostanze operative;
 - la condotta della consulente non era diretta ad ottenere uno specifico vantaggio personale, né dalla medesima è derivato alcun danno ai clienti coinvolti che, infatti, hanno confermato le operazioni realizzate;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dalla Sig.ra Elena Iacusso, non risulta agli atti nessun reclamo né si riscontra alcun precedente sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dalla consulente che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte sia dinanzi all'intermediario sia nell'ambito del presente procedimento ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Sig.ra Elena Iacusso, nata a Genova (GE) il 18 agosto 1964, è sospesa per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti